

LOTTO 2
CAPITOLATO TECNICO DELL'ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE DANNI AI BENI MOBILI

CONTRAENTE

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE
(Provincia di Pisa)



1. DEFINIZIONI – DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

1.1 – Definizioni

Allagamento

Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.

Apparecchiature elettroniche

Apparecchi, macchine, sistemi od impianti elettronici:

- di elaborazione dati in genere e relative unità di gestione e periferiche, compresi supporti, accessori, componenti (a titolo esemplificativo e non limitativo: server, switch, routers, personal computer, monitor, videotermini, stampanti, modem, scanner, plotter, etc.) comprese reti di interconnessione, impianti ausiliari o di collegamento, impianti di condizionamento, UPS (gruppi di continuità);
- di rilevazione e controllo nonché di segnalazione e/o allarme, funzionali all'attività svolta (a titolo esemplificativo e non limitativo: telecontrollo, videosorveglianza, antintrusione, dispositivi marcatempo e rilevatori di ingresso/uscita, compresi i relativi supporti dati e unità periferiche), anche posti all'aperto per la loro natura e specifica destinazione d'uso;
- per ufficio (a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatrici, affrancatrici, registratori di cassa, etc.);
- di comunicazione (a titolo esemplificativo e non limitativo: centrali, impianti e apparecchi telefonici fissi, telefax, segreterie telefoniche, risponditori, centrali e apparati radioricetrasmittenti, apparati interfonici, etc.);
- audiofonovisivi (es. televisori, lettori e registratori di supporti in genere, videoproiettori, videocamere, fotocamere, apparecchi e impianti per registrazione, apparecchi e impianti di amplificazione nonché, in genere, apparecchi, macchine, sistemi o impianti per la gestione e/o la registrazione e/o la riproduzione di immagini, suoni e luci);
- di uso professionale o di studio o laboratorio (a titolo esemplificativo e non limitativo: teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, fonometri, apparecchi per diagnostica, pese e bilance elettroniche, strumenti musicali);

e ogni altro apparecchio, macchina, sistema od impianto elettronico, d'ufficio e non. Sono comprese le Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, intendendo tali le apparecchiature elettroniche che - per loro natura, costruzione e finalità d'impiego - sono atte ad essere normalmente trasportate e utilizzate in luoghi diversi, quali, a mero titolo esemplificativo e non limitativo: computers portatili (notebook, palmari, ecc.), apparecchi audiofonovisivi portatili, apparecchiature portatili di rilevazione e misurazione in genere, telefoni cellulari e cordless, apparecchi radio ricetrasmittenti.

Apparecchio o macchina

L'elemento funzionante autonomamente che può essere impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato servizio.

Assicurato

La persona nel cui interesse è stipulata la polizza.

Beni Mobili

Tutto quanto costituisce macchinario, attrezzature, merci, scorte (compresi i pezzi di ricambio), mezzi di locomozione interna non iscritti al PRA, mobili, impianti, arredi, valori (come da specifica definizione), tappeti/arazzi/quadri/sculture/oggetti d'arte in genere (esclusi i preziosi), dotazioni varie e tutto quanto in genere e di appartenenza ad uffici tecnici, amministrativi, ad officine, a servizi generali, mensa, civili abitazioni, di proprietà o in uso al Contraente, il tutto ovunque nell'ambito delle ubicazioni del Contraente, anche all'aperto.

Broker incaricato

Assiteca S.p.A. con sede legale in Milano, Via G. Sigieri 14 (Filiale di Livorno P.zza Damiano Chiesa 44) mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 209/2005.

Compagnia e/o Società

Impresa Assicuratrice.

Contraente

Azienda Pisana Edilizia Sociale.

Franchigia

Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

Estorsione

Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente l'appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengono così costretti a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.

Furto

Furto, come definito dall'art. 624 del Codice Penale.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Inondazioni e/o alluvioni

Fuoriuscita di fumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Periodo assicurativo annuo

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Polizza

Il contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Primo Rischio Assoluto (PRA)

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Rapina

Rapina, come definita dall'art. 628 del Codice Penale

Rischio

La probabilità del verificarsi del sinistro.

Scasso

Forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, tale da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

Sistema o impianto

Il complesso di elementi elettricamente o meccanicamente coordinati che permette l'ottenimento di un determinato servizio.

Scoperto

Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Stima accettata

Il valore commerciale attribuito al bene assicurato e accettato tra le Parti.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 are successive ad ogni evento che ha data luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".

Valori

Denaro, monete d'oro, medaglie auree, lingotti metalli preziosi, preziosi in genere, francobolli, valori bollati, coupon, buoni benzina, buoni pasto, ticket restaurant, titoli di credito in genere e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore. In relazione all'eventuale esercizio di farmacie comunali, sono comprese le ricette farmaceutiche con l'intesa che il valore assicurato è costituito dal credito che la ricetta rappresenta. Detto credito si determina detraendo l'importo del ticket incassato dal prezzo del farmaco indicato sulla fustella.

Violazione della Privacy e dei Dati

L'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati.

Violazione del Sistema Informatico

L'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, ovvero l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi.

1.2 – Descrizione dell'attività

A titolo indicativo ma non limitativo l'attività svolta dal Contraente è la seguente:

- Società in house providing a totale partecipazione pubblica, cui è affidata la gestione tecnica amministrativa del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei comuni del LODE Pisano, costituita ai sensi della LRT 77/98 e dotata di responsabilità giuridica ed autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile. Le funzioni attribuite a tale società sono specificate nel contratto di servizio stipulato con i comuni soci in data 8/9/2011. Si precisa che tra le attività affidate alla società rientrano quelle di: rapporti con l'utenza, manutenzione e recupero del patrimonio gestito, nuove realizzazioni, nonché ulteriori funzioni e servizi svolte per conto dei soci non rientranti nell'ERP.
- Il Contraente può svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

2.1 – Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

2.2 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

2.3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'art. 1897 c.c., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato art. 1897 c.c.

2.4 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Tale disposizione contrattuale è altresì operante sia per tutti i pagamenti posteriori alla fase di aggiudicazione e stipula del contratto, sia per i pagamenti di rate, appendici e/o regolazioni premio successive, scaturenti dal medesimo contratto assicurativo.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

2.5 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax o e-mail o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

2.6 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto e competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

2.7 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

2.8 – Altre assicurazioni

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 c.c.

L'assicurato e/o il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

2.9 – Durata dell'assicurazione

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

2.10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

2.11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

2.12 – Informazioni sui sinistri

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;

- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
 3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
 4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

2.13 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

2.14 – Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

2.15 – Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.

4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo pec le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio della pec.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 3,49%.

2.16 – Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI AI BENI MOBILI

3.1 – Rischi assicurati

La Compagnia, nei limiti ed alle condizioni di polizza, indennizza i danni materiali diretti e consequenziali alle cose assicurate, causati da un qualunque evento non espressamente escluso. Sono da ritenere compresi i danni cagionati da eventi non esclusi dall'assicurazione, anche se derivanti da colpa grave del contraente/Assicurato ovvero da colpa grave o dolo delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norme di legge.

Sono altresì comprese le spese di sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro connesse all'evento garantito in polizza, comprese le spese sostenute per il trasporto e lo smaltimento di materiali speciali, tossici o nocivi, nel limite del 20% dell'ammontare del danno indennizzabile.

3.2 – Rischi esclusi

A) Sono esclusi i danni e i guasti:

- a. la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli impianti stessi sono indennizzati a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;
- b. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'assicurato al momento della stipula dell'assicurazione;
- c. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- d. a tubi e valvole elettroniche nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi ad altri danni indennizzabili a termini di polizza;
- e. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- f. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure a seguito di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- g. causati con dolo del Contraente;
- h. che, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, siano causati da deperimento, logoramento, corrosione od ossidazione, conseguenza naturale dell'uso o funzionamento;
- i. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e/o trasferimenti e relative operazioni di carico, scarico e sollevamento al di fuori dell'ubicazione di rischio;
- j. di natura estetica verificatisi non congiuntamente ad altri danni indennizzabili;
- k. causati da smarrimenti o ammanchi;
- l. maremoto ed eruzione vulcanica;
- m. danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- n. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto diversamente normato;

Sono inoltre escluse:

- o. le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

B) Esclusione Cyber Risks

Si prende atto tra le Parti che:

- a) Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
- perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
 - interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
 - utilizzo di cripto valute;
 - violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.).

Dovuti a qualsiasi causa inclusa la modifica o alterazione ai programmi causati da:

- uso di internet o intranet;
 - trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
 - computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
 - uso di indirizzi internet, siti-web o intranet;
 - qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet.
- b) Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
- "Violazione della Privacy e dei Dati";
 - "Violazione del Sistema Informatico".

Sono tuttavia compresi, ferme le condizioni di polizza, i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da incendio, implosione, esplosione, scoppio conseguenti in tutto o in parte agli eventi di cui ai precedenti punti a) e b).

C) Esclusione Malattie Trasmissibili, Epidemie, Pandemie

Sono esclusi i danni causati da, dovuti a, conseguenti a malattie trasmissibili, epidemie, pandemie. Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente patogeno da qualsiasi organismo a un altro organismo dove:

- per sostanza o agente patogeno si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o altro organismo o qualsiasi sua mutazione, sia essa ritenuta vivente o meno per metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi;
- per epidemia si intende l'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui;
- per pandemia si intende la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.

3.3 – Determinazione dei danni indennizzabili/Valore a nuovo (beni mobili/contenuto – apparecchiature elettroniche)

Premesso che per *valore a nuovo* si intende convenzionalmente:

- per tutto quanto assicurato alle partite: Beni mobili – Contenuto e Apparecchiature elettroniche il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto *valore a nuovo* e che la determinazione dei danni, in caso di sinistro indennizzabile alle cose assicurate, viene eseguita secondo le seguenti norme:

- a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);
- b) l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate.
- c) dall'importo così ottenuto è sottratta la franchigia eventualmente prevista in polizza.

3.4 – Determinazione dei danni indennizzabili (oggetti d'arte)

Il risarcimento verrà effettuato in base all'equo valore commerciale al momento del sinistro, nei limiti di risarcimento eventualmente specificati.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo e al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di danno parziale verrà risarcito il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati, comprensivo dell'eventuale deprezzamento a seguito del danno.

3.5 – Determinazione dei danni indennizzabili (valori)

La determinazione dei danni, in caso di sinistro indennizzabile alle cose assicurate, viene eseguita nel seguente modo:

- Valori, esclusi i titoli e le monete e le banconote estere: in base al loro valore nominale.
- Per i danni ai titoli, le monete, le banconote estere: in base al loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano; se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano.

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

3.6 – Danni da Furto – Rapina – Estorsione

La società, entro le somme assicurate indicate nella scheda di polizza, è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate derivati dal furto, dalla rapina (anche se iniziata all'esterno dei locali assicurati) e dall'estorsione.

Sono parificati ai danni di furto o rapina i guasti cagionati alle cose assicurate nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina.

L'assicurazione è altresì estesa alla rapina avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La Società risponde dei danni da furto ai beni assicurati solo se questi sono posti sottotetto dei fabbricati e a condizione che il furto sia avvenuto mediante scasso (a eccezione di quanto previsto all'art. 16 della presente Sezione "Impiego mobile").

Se lo scasso riguarda solo superfici di vetro o cristallo non "antifondamento" poste a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili, per via ordinaria, la garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 150,00.

3.7 – Scioperi – Tumulti e sommosse – Atti vandalici e dolosi - Terrorismo e sabotaggio

Relativamente ai danni causati ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato dalla Società previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 1.000,00.

Inoltre, in nessun caso, la Società risarcirà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione annua, una somma superiore al 70% della somma assicurata.

3.8 – Eventi atmosferici

Relativamente ai danni causati ai beni assicurati da eventi atmosferici, quali uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato dalla Società previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 1.000,00.

Inoltre, in nessun caso, la Società risarcirà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione annua, una somma superiore al 70% della somma assicurata.

3.9 – Onorari periti

La Società si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito o dei periti che l'Assicurato avrà scelto e nominato nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato, a seguito di nomina del terzo perito e ciò fino alla concorrenza di Euro 10.000,00. Questo rimborso non potrà eccedere per ogni sinistro la predetta somma, né in ogni caso, le somme effettivamente pagate, di cui l'Assicurato è tenuto a dare dimostrazione esauriente.

3.10 – Beni presso terzi

Relativamente ai beni assicurati che si trovino presso terzi, per ogni singolo evento dannoso indennizzabile ai termini della presente polizza, la Società risarcirà l'Assicurato fino al limite massimo del 10% della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia pari a Euro 150,00.

3.11 – Ricorso terzi /locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale riportato nella scheda di polizza e senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 c.c., delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitali e spese - quale civilmente responsabile - ai sensi di Legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i beni (esclusi denaro, carte valori e preziosi) depositati presso l'ufficio "oggetti smarriti" o provenienti da sfratti, espropri, sequestri e simili, depositati presso locali occupati dal Contraente, nonché i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

3.12 – Maggiori spese per mancato funzionamento

Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provoca l'interruzione totale o parziale di funzionamento, la Società indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell'esercizio svolto dalla cosa danneggiata e costituite da:

- l'uso di un bene sostitutivo;
- l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
- l'uso di servizi da terzi;
- altre spese non espressamente escluse;

La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
- modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata.

La presente estensione è prestata a primo rischio assoluto e la somma assicurata rappresenta il limite massimo di risarcimento.

La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre il limite temporale convenuto in polizza.

Nel determinare l'importo d'indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (ferie aziendali, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati e altre interruzioni).

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia pari a Euro 150,00.

3.13 – Ricostruzione archivi, documenti, dati e programmi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale riportato nella scheda di polizza e senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 c.c., del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati, "Programmi di utente" e "Programmi in licenza d'uso".

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa.

Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti; fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

Per "Programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

E facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Per "Programmi in licenza d'uso" si intendono una sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti; in caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguita da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

3.14 – Conduttori esterni

L'assicurazione è estesa ai conduttori esterni collegati con le apparecchiature elettroniche assicurate e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonacatura, pavimentazione e simili che l'assicurato debba sostenere in caso di danno agli impianti e apparecchiature assicurati. La presente estensione è prestata entro il limite massimo di Euro 10.000,00 per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo, esclusa l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

3.15 – Impiego mobile

I beni assicurati, possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Per la presente estensione di garanzia si conviene che non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi.

Si precisa che la garanzia prestata dalla presente condizione è pienamente valida durante l'utilizzo delle apparecchiature da parte di personale autorizzato anche nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 6,00.

Limitatamente ai danni da furto dei beni depositati nei veicoli, durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido.

Per questa garanzia la Società non liquiderà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a Euro 10.000,00 e l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo indennizzabile con il minimo di Euro 350,00.

3.16 –Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e da maremoti;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Per questa garanzia la Società non liquiderà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore al 50% della somma assicurata e l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 10.000,00.

3.17 – Inondazioni - Alluvioni – Allagamenti

La Società, risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni e allagamenti.

Non sono compresi i danni causati da mareggiata, marea, maremoto umidità, stillicidio nonché trasudamento ed infiltrazioni, sempre che questi ultimi non siano direttamente conseguenti ad inondazioni, alluvioni ed allagamenti.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti alla sezione "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Per questa garanzia la Società non liquiderà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore al 50% della somma assicurata e l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 10.000,00.

3.18 – Franchigia frontale

In caso di sinistro indennizzabile che abbia colpito le cose assicurate l'indennizzo è effettuato, salvo quanto diversamente previsto, previa detrazione per singolo sinistro di un importo di Euro 150,00.

4. NORME PARTICOLARI (Sempre operanti)

4.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro "Servizio Competente" del Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando il "Servizio Competente" del Contraente ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, ove richiesto dalla Società, fare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali;
- e) predisporre un elenco dei danni subiti con il valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

È concesso all'Assicurato di poter proseguire nelle attività, senza dovere attendere le operazioni peritali e senza che questo possa pregiudicare alcun diritto al risarcimento dei danni.

4.2 – Inadempimento dell'obbligo di salvataggio o di avviso

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso o di salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, la Compagnia ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

4.3 – Nomina e mandato dei periti

La valutazione del danno è fatta direttamente d'accordo fra le parti o fra due periti nominati l'uno dall'Assicurato, l'altro dalla Compagnia.

In caso di disaccordo, viene eletto un terzo perito dai due precedentemente nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voto e sono obbligatorie per entrambe le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

Il Collegio dei periti si riunirà nel luogo ove ha sede il Contraente.

Ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio perito, quella del terzo è a carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

4.4 – Deroga alla proporzionale

Si conviene che nell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del c.c. non si terrà conto della eventuale maggiore esistenza dei beni assicurati, sempreché questa si mantenga entro il limite del 20% della somma assicurata ad ogni singola partita. Se detto limite del 20% risultasse superato, si applicherà allora il disposto del citato articolo del Codice Civile sull'eccedenza del predetto 20%.

4.5 – Primo Rischio Assoluto

Relativamente alle partite per le quali è prevista espressa indicazione nella scheda di polizza l'assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto" e ciò in deroga all'art. 1907 c.c..

4.6 – Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

4.7 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di disaccordo fra assicurato e Società sull'ammontare dell'indennizzo dovuto dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Si precisa che, nel caso sia stata aperta un'inchiesta giudiziaria, sulle cause del sinistro, la Compagnia non effettuerà il pagamento dell'indennizzo qualora dagli atti emerga sospetto di dolo nei confronti del Contraente.

4.8 – Anticipo indennizzi

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere versato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo stesso sia prevedibile in non meno di € 25.000,00.

L'obbligo della Società verrà in essere dopo 30 giorni dalla data della denuncia, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

4.9 – Cose di proprietà di terzi

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno nessuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

4.10 – Rinuncia alla rivalsa

In caso di sinistro la Società rinuncia espressamente ad ogni diritto di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili (compresi Amministratori, dipendenti, lavoratori parasubordinati e altri utilizzati del Contraente), escluso il caso di dolo.

4.11 – Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale

4.12 – Beni in leasing

I beni in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza:

- dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti beni fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla. rivalsa nei confronti del locatore;

- dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti beni non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.
- Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma assicurata e relativa deroga parziale, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

SEZIONE 5. SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI ALL'INDENNIZZO**Art. 1 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi limiti di indennizzo e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Norma	Garanzie	Scoperto	Franchigia/minimo e massimo non indennizzabile (€)	limiti di indennizzo per sinistro e periodo assicurativo annuo
3.18	Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente indicato	-	€ 150,00	-
3.1	Spese di sgombero, trasporto e smaltimento	Nessuna		20% dell'ammontare del danno indennizzabile
3.6	Danni da furto – Rapina - Estorsione	20% (in caso di superfici non antisfondamento poste a meno di 4 m dal suolo o da ripiani praticabili e accessibili)	150,00	Somma assicurata indicata nella scheda di polizza
3.7	Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo, ecc.	-	€ 1.000,00	70% somma assicurata
3.8	Eventi atmosferici	-	€ 1.000,00	70% somma assicurata
3.9	Onorari periti	-	Nessuna	€ 10.000,00
3.10	Beni presso terzi	-	Franchigia frontale	20% somma assicurata
3.11	Ricorso terzi	Nessuna		Somma assicurata indicata nella scheda di polizza
3.12	Maggiori spese	-	Franchigia frontale	Somma assicurata indicata nella scheda di polizza
3.13	Ricostruzione archivi, documenti, dati e programmi	-	Franchigia frontale	Somma assicurata indicata nella scheda di polizza
3.14	Conduttori esterni	-	Franchigia frontale	€ 10.000,00
3.15	Impiego mobile	10%	Min. € 150,00	€ 10.000,00
3.16	Terremoto	-	€ 10.000,00	50% somma assicurata
3.17	Inondazione, alluvione, allagamento	-	€ 10.000,00	50% somma assicurata

SCHEDA DI POLIZZA

della polizza danni ai beni mobili n°

Contraente e Assicurato: Azienda Pisana Edilizia Sociale
Via E. Fermi, 4
56126 Pisa
P.IVA / C.F.: 01699440507

durata del contratto: 3 anni, con:
effetto dal: 30/06/2022
scadenza il: 30/06/2025
scadenza prima rata il: 30/06/2023
frazionamento annuale

Descrizione del rischio

L'assicurazione vale per i beni di seguito indicati, di proprietà, in locazione e/o detenuti a qualsiasi titolo dal Contraente, posti sottotetto nonché all'aperto se per loro naturale destinazione d'uso, nell'ambito delle proprie ubicazioni o di eventuali altre sedi destinate allo svolgimento dell'attività del Contraente medesimo, oppure ad impiego mobile.

PARTITA	CAPITALE ASSICURATO	TASSO LORDO %°	PREMIO LORDO
Beni mobili - Contenuto <u>A Valore Intero</u>	90.000,00		
Quadro Le Due Anfore di Plinio Nomellini <u>A Valore Intero</u>	40.000,00		
Apparecchiature elettroniche (comprese portatili) <u>A Valore Intero</u>	78.000,00		
Ricostruzione archivi, documenti, dati e programmi <u>A Primo Rischio Assoluto</u>	60.000,00		
Maggiori costi massimo di indennizzo: due mesi <u>A Primo Rischio Assoluto</u>	25.000,00		
Portavalori <u>A Primo Rischio Assoluto</u>	5.000,00		

Valori ovunque posti <u>A Primo Rischio Assoluto</u>	2.500,00		
Valori in cassaforte <u>A Primo Rischio Assoluto</u>	5.000,00		
Ricorso terzi <u>A Primo Rischio Assoluto</u>	1.500.000,00		
TOTALE	1.805.500,00		==

Premio lordo complessivo	
---------------------------------	--

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	euro
Imposte	euro
TOTALE	euro

La Società

Il Contraente
